

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno: 2011	Numero: 13744	Sezione: IV
------------	---------------	-------------

Soggetto imputato

Datore di lavoro pubblico	<input checked="" type="checkbox"/> Datore di lavoro privato	C.S.E.	Dirigente
Responsabile dei lavori	Committente	Preposto	R.S.P.P.
Lavoratore	Altro:		

Esito

Assoluzione				
<input checked="" type="checkbox"/> Condanna:	pena detentiva	<input checked="" type="checkbox"/> pena pecuniaria	Penal sia detentiva che pecuniaria	Penal non specificata
Concorso di colpa del soggetto leso:				
Risarcimento alla costituita parte civile: no				
Altro: no				
Quantum: Euro 600,00 di multa				
Gradi precedenti				
1° Grado: Il Tribunale di Aosta riteneva il C. responsabile del contestato reato e lo condannava alla pena di 7 mesi di reclusione.				
2° Grado: La Corte di Appello di Torino con sentenza n. 14485/2006 del 13/11/2009, concesse le attenuanti generiche nonchè quella del risarcimento del danno, rideterminava la pena in Euro 600,00 di multa.				
Precedente giudizio di Cassazione: no				
Corte di Appello in sede di rinvio: no				

Classificazione dell'evento

<input checked="" type="checkbox"/> Infortunio	Malattia	Non riguarda un infortunio		
Tipo di evento:	<input checked="" type="checkbox"/> Danno materiale	Mancata tutela		
Tipo di infortunio:	<input checked="" type="checkbox"/> lesioni	morte		

Fattispecie

Dovendo procedere alla rimozione di un tratto di tubo per realizzare un allaccio a T, avevano chiuso la saracinesca manuale a monte che regola la fuoriuscita del gas; nel mentre stavano effettuando tale lavoro, V. riattivava la corrente, come avveniva tutti i giorni dopo la pausa pranzo durante la quale la corrente veniva disattivata. Ne derivava l'accensione del compressore e l'apertura della valvola pneumatica P, posta a ulteriore sicurezza dell'impianto, con fuoriuscita di gas sotto pressione che, infiammandosi, investiva i tre operai.
--

Soggetto leso

<input checked="" type="checkbox"/> Operaio	Artigiano	Impiegato	Imprenditore	Altro:
Ulteriori soggetti lesi: Si				

Tipologia del luogo di avvenimento

<input checked="" type="checkbox"/> Cantiere	Fabbrica	Ufficio	Altro:
Pubblico	<input checked="" type="checkbox"/> Privato		

Principio di diritto

la giurisprudenza di questa Corte è ben consolidata nel senso che il D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 7, nel prevedere l'obbligo del datore di lavoro di fornire alle imprese appaltatrici e ai lavoratori autonomi dettagliate informazioni sui rischi specifici, e nel prevedere altresì l'obbligo per i datori di lavoro di cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e di protezione dei lavoratori dai rischi di incidenti connessi all'attività oggetto dell'appalto, determina a carico del datore di lavoro medesimo una posizione di garanzia e di controllo dell'integrità fisica anche del lavoratore dipendente dall'appaltatore (sez. 4, 30.3.2004 n.45068 rv. 230279); essendosi altresì precisato (sez. 4, 1.7.2009 n.37840 rv 245275) che la responsabilità dell'appaltatore non esclude quella del committente, che è corresponsabile qualora l'evento si ricollegli causalmente ad una sua omissione colposa; ed altresì (sez. 4, 30.9.2008 n.41815 rv. 242088) che l'appaltante, che abbia affidato i lavori ad

imprese subappaltatrici o a lavoratori autonomi all'interno dell'azienda del committente o di un'unità produttiva della stessa, ha una serie di obblighi positivi di verifica, informazione, cooperazione e coordinamento, sicchè è responsabile per fatto proprio per gli eventi lesivi eventualmente derivati dalla loro inosservanza.

Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della suprema Corte di Cassazione)

<input checked="" type="checkbox"/> Rigetto del ricorso	Ricorso inammissibile
<input type="checkbox"/> Annullamento senza rinvio	Annullamento con rinvio
Dispositivo: Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.	

Note

La Alpigas aveva appaltato alla Ligas la realizzazione dell'ampliamento di un deposito di gas sito in località (OMISSIS), dove doveva essere installata una nuova cisterna da collegare al preesistente circuito di distribuzione del gas; la Ligas eseguiva tale lavoro, che doveva essere effettuato mentre l'attività della Alpigas procedeva regolarmente, attraverso propri dipendenti - ed in particolare di G.L., il vecchio titolare che dopo essere andato in pensione era rimasto a lavorare in ditta, e C. L. - ed altresì avvalendosi della collaborazione della ditta individuale Aeffe Impianti di M.F.; agli imputati si contestava di aver omesso di coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui erano esposti i dipendenti della Aeffe, non informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori della Alpigas che dovevano comunque attivare l'impianto nonostante i lavori in corso, e quelli della Ligas e della Aeffe, che dovevano realizzare l'ampliamento del deposito.

I contenuti della presente scheda sono stati realizzati da NuovaQuasco ad uso interno e per i propri soci; come tale costituiscono materiale di lavoro.